Contabilità. Le indicazioni della nuova stesura del principio 28

La riscrittura dell'Oic appesantisce i crediti verso le partecipate

La rinuncia aumenta sempre il costo da iscrivere

PAGINA A CURA DI
Giorgio Gavelli

I crediti verso le società partecipate rappresentano una delle poste più delicate del bilancio 2014 in chiusura, specialmente se di difficile recupero. L'aggiornamento dei principi contabili si incrocia con la prassi dell'Amministrazione finanziaria e il risultato, molto spesso, rischia di concretizzarsi in una totale indeducibilità di queste somme, anche quando il loro recupero – eventualmente tentato - si rivela infruttuoso. Ma andiamo per gradi.

Trattamento contabile

Contabilmente, il credito verso la società partecipata è iscritto alla voce B.III.2 o C.II dello Stato patrimoniale, a seconda che si tratti di posta immobilizzata (come accade generalmente per i crediti di natura finanziaria) o dell'attivo circolante (crediti commerciali); un'ulteriore lettera minuscola (nelle immobilizzazioni) o numero arabo (nel circolante) distingue i crediti vantati verso le società controllate, da quelli in essere verso le collegate ovvero verso società partecipate in misura meno significativa, comprese quelle assoggettate a comune controllo (cosiddette "consorelle").

Per le voci immobilizzate vanno indicati separatamente gli importi esigibili entro l'esercizio successivo, mentre per le voci del circolante la specifica riguarda gli importi esigibili oltre tale scadenza. Le garanzie prestate, direttamente o indirettamente, a favore di queste imprese devono essere iscritte nei conti d'ordine, ai sensi dell'articolo 2424, comma 3, del Codice civile (principio Oic 22). L'informativa riguardante le operazioni con le parti correlate va fornita in Nota integrativa, secondo le indicazioni contenute nell'appendice «G» del principio contabile Oic 12, oltre che nella relazione sulla gestione (articolo 2428, comma 3 del Codice civile).

Le interrelazioni tra bilancio e disciplina fiscale sono particolarmente sensibili quando questi crediti vengono meno, per volontà dell'impresa partecipante o per motivi esogeni. L'eliminazione contabile può, infatti, avvenire per diverse ragioni, ed è opportuno distinguere sia la natura del rapporto in essere sia la motivazione che porta alla cancellazione del credito:

- sotto il primo aspetto, assume rilevanza la separazione tra crediti commerciali e prestiti (di natura finanziaria);
- dal secondo punto di vista, possiamo invece distinguere tra rinunce volontarie, forzate, transazioni, procedure concorsuali, ed altre cause di svalutazione.

La novità

Il "vecchio" principio contabile Oic 28 trattava esclusivamente della rinuncia della società partecipante al finanziamento in essere, prevedendo, in caso di esplicita rinuncia al diritto di restituzione (sia se finalizzata alla copertura delle perdite che a un futuro aumento di capitale) il passaggio dell'importo a riserva di capitale della partecipata, come posta del patrimonio netto. Per la partecipante, l'ammontare del credito diviene componente del costo della partecipazione, nei limiti del valore iscrivibile di quest'ultimo. E altresì possibile che il credito venga utilizzato per compensare il debito del socio sorto per la sottoscrizione di un aumento di capitale, ipotesi che va tenuta distinta dal conferimento di crediti, che costituisce un apporto in natura.

Al di là di quest'ultima ipotesi, per cui nulla è mutato, la nuova stesura del principio contabile Oic 28 estende il trattamento illustrato precedentemente a tutti i crediti soggetti a rinuncia da parte del socio, indipendentemente se di natura finanziaria o commerciale. In entrambi i casi, quindi, la contropartita contabile "naturale" della "trasformazione" del credito/debito è costituita per la partecipante dall'incremento del costo della partecipazione, mentre, per la partecipata, dall'iscrizione di una posta di patrimonio netto, eventualmente utilizzabile a copertura perdite.

Questa estensione ai crediti commerciali parrebbe, in prima battuta, fornire un importante assist alle tesi dell'Agenzia delle Entrate, la quale ha sempre nutrito molta diffidenza verso queste operazioni "intragruppo", chiarendo che:

- gli atti realizzativi che intercorrono tra soggetti non indipendenti presentano «un più alto profilo di rischio» da valutare, attualmente, nell'ottica della disciplina antielusiva (articolo 37-bis del Dpr 600/73) e, dopo la prevista attuazione della delega sulla riforma tributaria, dell'abuso di diritto (circolare 26/E/2013);
- la rinuncia del credito verso la società partecipata determina sempre la capitalizzazione al costo della partecipazione (articoli 94, comma 6 del Tuir, risoluzioni 41/E/2001 e 152/E/2002), senza possibilità di transito a conto economico, e l'eventuale svalutazione di quest'ultima è sempre indeducibile (risoluzione 90/E/2005).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

UN AIUTO ALL'AGENZIA

L'attuale lettura estensiva rafforza le tesi prudenti delle Entrate nei confronti degli atti realizzativi tra parti non indipendenti

FOCUS

Un incremento rilevante per l'Ace

La rinuncia incondizionata dei soci alla restituzione dei crediti vantati verso la società costituisce incremento patrimoniale rilevante ai fini del calcolo dell'agevolazione Ace (articolo 5, comma 2, decreto 14 marzo 2012). Nonostante il testo non specifichi nulla circa la natura del credito, secondo la relazione accompagnatoria ciò si verificherebbe unicamente in caso di rinuncia a precedenti finanziamenti in denaro. La rinuncia da socio non residente comporta, invece, una penalizzazione (circolare n. 12/E/2014).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli effetti. I riflessi nel bilancio della società partecipata

Nessuna sopravvenienza attiva per chi vede estinguere il debito

Rafforzamento patrimoniale o componente positivo di reddito? La dicotomia rispetto alla causa generatrice dell'eliminazione contabile del debito ha effetti rilevanti anche per la società partecipata. Alla volontà della società partecipante di agire, tramite la rinuncia al proprio credito, per patrimonializzare la società debitrice, consegue l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 88, comma 4 del Tuir, disposizione che esclude dall'imponibilità le sopravvenienze attive generate dalle rinunce ai crediti da parte dei soci (senza alcuna puntualizzazione circa la natura, finanziaria o commerciale, del credito).

In effetti l'eventuale iscrizione, in questa ipotesi, di una sopravvenienza attiva (pur se fiscalmente irrilevante) violerebbe il principio contabile Oic 28, che - come visto nell'articolo più sopra - impone l'iscrizione della somma come riserva del netto patrimoniale. Non altrettanto, a nostro avviso, si deve verificare in caso di riduzione (o azzeramento) del debito verso la partecipante per motivi differenti dalla patrimonializzazione, ad esempio per effetto di un accordo di ristrutturazione o di un concordato preventivo. In tal caso si avrà effettivamente una sopravvenienza attiva, da trattare (ma a diverso titolo) sempre sulla base di quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 88 Tuir. Oppure potrà trattarsi di un accordo transattivo stragiudiziale, sorto (o meno) a fronte di una contestazione circa l'attuazione del contratto che ha fatto sorgere la posizione creditoria della partecipante. Insomma: anche dal lato "passivo" del rapporto creditizio, dare per scontato che la partecipante (in quanto tale) agisca sempre e comunque "da socio" e non "da fornitore" pare una semplificazione eccessiva.

Come non pare del tutto centrata l'estrema ricerca di un comportamento speculare del creditore o del debitore, i quali potrebbero seguire principi contabili differenti (Ias e Oic, ad esempio) e anche regimi fiscali non omogenei: si pensi al caso in cui la partecipante ovvero la partecipata non siano soggetti al Tuir in quanto non residenti, come nel caso affrontato dalle Entrate con la risoluzione 52/E del 2002.

Con riferimento alla sopravvenienza attiva da concordato, si è spesso posto l'interrogativo dell'imponibilità ai fini Irap, "sospesa" tra l'irrilevanza doverosa alla natura straordinaria del provento e la significatività potenzialmente legata all'applicazione del principio di correlazione di cui all'articolo 5, comma 4 del decreto legislativo 446/1997. Una soluzione è rintracciabile nella risposta all'interpello (prot. n. 5378/2014) resa il 15 gennaio 2014 dalla Direzione centrale normativa dell'Agenzia delle Entrate, purtroppo mai formalizzata in circolare o risoluzione. In essa si sostiene l'inapplicabilità del principio di correlazione, ogni qual volta il componente straordinario deriva da altra rettifica di un credito o di un debito conseguente ad una valutazione riguardante l'aspetto meramente finanziario circa la capacità di adempiere del debitore. Conclusione positiva per le imprese interessate, in particolare quando la posizione debitoria oggetto di riduzione non abbia natura finanziaria ma commerciale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due casi a confronto

LA RICAPITALIZZAZIONE

La Società Alfa Spa vanta un credito verso Beta Srl, sua controllata, sorto a seguito di un finanziamento infruttifero. A causa delle perdite accumulate da Beta, Alfa decide di effettuare una ricapitalizzazione, per evitare di incorrere nelle conseguenze di cui agli articolo 2482 bis e 2482 ter del Codice civile; tale ricapitalizzazione non avviene con apporto di denaro ma tramite rinuncia formale al credito precedentemente vantato

COMPORTAMENTO DI ALFA

- Poiché la rinuncia al credito avviene nell'ottica di una patrimonializzazione della società partecipata, in primo luogo l'importo viene **contabilmente portato a incremento del costo della partecipazione**. Se quest'ultimo si rivela eccessivo (ad esempio perché la perdita, di natura durevole, ha completamente annullato il patrimonio netto, creando un deficit patrimoniale, cosiddetto sottozero) va applicato il principio contabile Oic 21 che prevede una svalutazione da rappresentare a conto economico
- Dal **punto di vista fiscale**, la rinuncia al credito determina un incremento del costo fiscale della partecipazione, che non viene intaccato dalla svalutazione perché quest'ultima, comportando una variazione in aumento nel modello Unico, è fiscalmente irrilevante. Anche all'eventuale cessione della partecipazione non consegue una perdita fiscalmente rilevante, perché le minusvalenze (in presenza dei requisiti Pex) sono indeducibili (articolo 101, comma 1 del Tuir)

COMPORTAMENTO DI BETA

- Per la partecipata Beta Srl, la rinuncia al credito da parte di Alfa costituisce (ai sensi del principio contabile Oic 28) un **incremento di patrimonio netto**, precisamente una riserva di capitale da iscrivere alla voce A.VII dello Stato patrimoniale (con distinta indicazione). Tale riserva verrà successivamente utilizzata, dietro deliberazione assembleare, per la copertura della perdita precedentemente rilevata
- Dal **punto di vista fiscale**, la rinuncia di Alfa non è imponibile per Beta, ai sensi dell'articolo 88, comma 4 del Tuir; in Unico non verrà effettuata alcuna variazione, poiché le operazioni sopra indicate hanno avuto solo un rilievo patrimoniale, non interessando il Conto economico

LA TRANSAZIONE

La Società Alfa Spa vanta un credito verso Beta Srl, sua collegata, sorto a seguito di una fornitura commerciale. A seguito dell'insolvenza di Beta, Alfa ottiene un decreto ingiuntivo ed effettua un pignoramento che, tuttavia, risulta negativo per mancanza di beni da aggredire. A questo punto, Beta propone una transazione, accettata da Alfa, con incasso a saldo e stralcio del credito di un importo pari al 10% del credito originario

COMPORTAMENTO DI ALFA

- In questo caso, Alfa non ha agito come un socio che intende ricapitalizzare la società, ma come un creditore che vuole incassare quanto spettante. Conseguentemente, la cancellazione del credito in sede di transazione non incrementa il costo della partecipazione ma costituisce una **perdita da evento realizzativo**, con utilizzo del fondo svalutazione e, per l'eventuale eccedenza, l'iscrizione a conto economico alla voce B.14. Successivamente andrà valutata la possibile svalutazione della partecipazione, in considerazione della situazione patrimoniale di Beta
- Dal punto di vista fiscale, pur nella considerazione che l'agenzia delle Entrate potrebbe valutare diversamente l'operazione, la perdita su crediti è da considerarsi deducibile, ai sensi dell'articolo 101, comma 5 del Tuir. L'eventuale svalutazione della partecipazione è, invece, irrilevante (quindi da riprendere a tassazione) in quanto non realizzata.

COMPORTAMENTO DI BETA

- Beta, a fronte della transazione, registra in contropartita all'eliminazione del debito, oltre al parziale pagamento, una **sopravvenienza attiva** e non un incremento di patrimonio netto.
- Tale sopravvenienza non ha i requisiti previsti dall'articolo 88, comma 4, Tuir, per cui è **fiscalmente rilevante**. Il trattamento ai fini Irap di tale sopravvenienza va valutato alla luce della risposta dell'agenzia delle Entrate all'interpello prot. n. 5378/2014

Casi controversi

Un varco per il transito nel conto economico

Non è detto che l'estinzione del credito verso la società partecipata non possa transitare dal Conto economico, comportando un costo che (pur mettendo "in conto" una possibile contestazione delle Entrate) manifesti i requisiti di deducibilità. Tutto dipende dalla causa che genera la cancellazione.

In presenza della precedente versione del principio contabile Oic 28, in dottrina si è radicata un'interpretazione (contestata dall'Agenzia) in base alla quale la contropartita dell'eliminazione contabile del credito andrebbe individuata sulla base della motivazione sottostante a tale operazione. In presenza di un credito finanziario, e di una rinuncia della società partecipante volta alla capitalizzazione della partecipata, l'importo del credito incrementa il costo della partecipazione (analogamente a quanto avviene nei casi di versamenti a fondo perduto), mentre il mancato incasso di crediti commerciali comporta una perdita, che, esaurito il fondo, va iscritta alla voce B.14 del Conto economico. Ove non si tratti di un atto realizzativo (cessione, transazione ecc.) ma di una valutazione (per insolvenza, procedura concorsuale, etc.) si rileva l'accantonamento al fondo.

Il fatto che il precedente testo del principio contabile si riferisse espressamente ai soli crediti di natura finanziaria rappresentava un punto di forza della tesi in esame, così come l'attuale estensione a ogni genere di credito costituisce un punto di debolezza. Tuttavia, il principio contabile precisa che la patrimonializzazione della società partecipata avviene quando la rinuncia al credito «si concretizza in un atto formale effettuato esplicitamente nella prospettiva di un rafforzamento patrimoniale della società», lasciando così intendere che esistono altre fattispecie, da trattare diversamente.

Nella realtà operativa, soprattutto per effetto della crisi, vi sono ipotesi in cui la società partecipante è costretta a cancellare il proprio credito per motivi del tutto diversi dalla volontà di patrimonializzare la società partecipata, nei confronti della quale (particolarmente nel caso in cui si tratti di un credito commerciale) ci si comporta come un normale fornitore più che "da socio". Si pensi al caso in cui la società partecipante abbia deciso che non è conveniente tentare il salvataggio della partecipata e cerchi, anzi, di risc uotere forzatamente il proprio credito. Oppure all'ipotesi in cui il credito non sia vantato verso una società controllata, ma verso una entità sostanzialmente indipendente, con conseguente contrapposizione di interessi tra chi vanta il credito e chi non riesce a farvi fronte. Non è raro, oggi, assistere ad una esecuzione forzata nei confronti di una società (ad esempio) "collegata" o "consorella", alla cessione a terzi del credito, oppure a un accordo transattivo volto a minimizzare la perdita della partecipante a fronte dell'insolvenza della partecipata. In tutti questi casi, anche se è prevedibile una possibile contestazione delle Entrate, ci pare che (tanto a livello contabile quanto fiscale) l'importo del credito non debba essere capitalizzato al costo della partecipazione, ma comporti l'utilizzo del fondo svalutazione e, per l'eccedenza, una perdita fiscalmente rilevante (articolo 101, comma 5 del Tuir). In caso di contestazione sulla fornitura, invece, va rilevata una rettifica ai ricavi o, dall'esercizio successivo, una sopravvenienza passiva (deducibile anche ai fini Irap).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AVVISO AL PUBBLICO
GONNOSFANADIGA LIMITED
PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
COMUNICAZIONE TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
La Società GONNOSFANADIGA LTD con sede legale in BOW ROAD 291, LONDRA (UK) e domicilio fiscale in CORSO UMBERTO I n. 235, MACOMER (NU), proponente del progetto IMPIANTO SOLARE TERMODINAMICO DELLA POTENZA LORDA DI 55 MWe DENOMINATO "GONNOSFANADIGA" ED OPERE CONNESSE, comunica di aver trasmesso in data 23/02/2015 ai seguenti Enti:
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la valutazioni ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma
- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee, Via di San Michele, 22 - 00153 Roma
- Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Cagliari e Oristano, Via Cesare Battisti, 2 - 09123 Cagliari
- Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Cagliari e Oristano, Piazza Indipendenza, 7 - 09124 Cagliari
- Servizio SAVI – Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente, via Roma, 80 - 09122 Cagliari
- Provincia di Medio-Campidano - Settore Ambiente, via Pegaglini, 22 - 09025 Sanluri (VS)
- Comune Gonnosfanadiga, via Regina Elena, 1 – 09025 Gonnosfanadiga (VS)
- Comune Guspini, via Dore Morosini, 10 – 09036 Guspini (VS)
- Comune Villacidro, Piazza Municipio, 1 – 09039 Villacidro (VS)
- Arpa Sardegna – Direzione tecnico scientifica, via Cagliaritte, 81 - 09135 Cagliari
- Corpo forestale e di vigilanza ambientale – Servizio Territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Cagliari, via Biasi, 9 – 09131 Cagliari
- Servizio Tutela paesaggistica per le province di Oristano e del Medio Campidano, Vico Angius nn. 12/14 – 09170 Oristano

la documentazione integrativa pervenuta con nota ENA-2014-0038062 del 26/11/2014 della DG per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Al Comune di Villacidro, nuovo Comune interessato dal progetto in oggetto al posto del Comune di Guspini, è stato trasmesso tutta la documentazione del progetto stesso.
La documentazione depositata è consultabile sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare all'indirizzo www.va.minambiente.it.
Ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, chiunque abbia interesse può prendere visione della documentazione, presentare in forma scritta proprie osservazioni, anche tramite suoi rappresentanti, ovvero elementi conoscitivi a valutativi, indirizzandoli al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare: l'invio delle osservazioni può essere effettuato anche mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it.
Il progetto è soggetto a procedura di sicurezza per il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose di cui al D.Lgs. 334/1999 e s.m.i. ed è stata depositata in data 23/12/2014 presso il Comitato Tecnico Regionale della Regione Sardegna - Direzione Regionale VVF Sardegna, via Antonio Lo Frasso n. 4, 09127 Cagliari e presso il Comando provinciale della Provincia di Cagliari, Viale Marconi n. 300, 09100 Cagliari nuova istanza per l'ottenimento del Nulla Osta di Fattibilità disponibile per la pubblica consultazione ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 334/1999 e s.m.i.
Le osservazioni relative agli aspetti della sicurezza disciplinati dal D. Lgs. 334/99 e s.m.i. dovranno essere inviate esclusivamente al Comitato Tecnico Regionale della Sardegna - Direzione Regionale VVF Sardegna, via Antonio Lo Frasso n. 4, 09127 Cagliari entro il termine 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Il legale rappresentante Luciano Lussorio Virdis

REGIONE SICILIANA
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO "PAOLO GIACCONE"
AVVISO POST INFORMAZIONE – ESITO DELLA GARA
a) *Amministrazione aggiudicatrice*: AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO "PAOLO GIACCONE" – AREA PROVVEDITORATO – VIA ENRICO TOTI N° 76 – 90138 PALERMO – TELEFONO 091/6555500 – TELEFAX 091/6555530.
b) *Procedura di aggiudicazione*: Procedura aperta.
c) *Oggetto dell'appalto*:
Gara n° 1: Fornitura quinquennale di un sistema completo automatizzato per la preparazione, lettura, gestione, archiviazione di blot per la ricerca di patologie autoimmuni, test elisa, test ifi e test di approfondimento in biologia molecolare comprensiva del materiale di consumo e del noleggio di apparecchiature per l'Unità Operativa di Medicina Trasfusionale.
Gara n° 2: Fornitura quinquennale di un sistema completo automatizzato per la preparazione lettura, gestione, archiviazione di test elisa, test ifi e metodiche immunoblot eseguibili manualmente, comprensiva del materiale di consumo e del noleggio di apparecchiature per l'Unità Operativa di Medicina Trasfusionale.
d) *Criteri di aggiudicazione*: Art. 83 del D.Lgs. n° 163/2006, in favore del concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.
e) *Numero di soggetti partecipanti*: **Gara n° 1 = 1 - Gara n° 2: n° 1.**
f) *Data di aggiudicazione*:
Gara n° 1: Deliberazione D.G. n° 1117 del 17 dicembre 2014.
Gara n° 2: Deliberazione D.G. n° 1148 del 23 dicembre 2014.
g) *Importo aggiudicato*:
Gara n° 1: Impresa EUROIMMUN ITALIA s.r.l. – con sede legale a Padova – C.A.P. 35129 – in Via San Gregorio n. 46 – in possesso del Codice Fiscale e Partita I.V.A. 05680250283, per un importo complessivo quinquennale presunto di Euro 371.364,75= I.V.A. ESCLUSA.
Gara n° 2: Impresa ALIFAX S.P.A. – con sede legale a Polverara (provincia di Padova) – C.A.P. 35020 – in Via Peterara n. 28 – in possesso del Codice Fiscale e Partita I.V.A. 04317040280, per un importo complessivo quinquennale presunto di Euro 247.427,40= I.V.A. ESCLUSA.
h) *Ulteriori informazioni* potranno essere richieste direttamente al Responsabile del Procedimento Dott. Aldo ALBANO, telefono 091/6555500-3357178330.
IL DIRETTORE GENERALE Dott. Renato Lidoni

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE CIVILE - SETTORE FALLIMENTARE
Fallimento N° 15/05 - Sentenza dichiarativa Tribunale di Campobasso n° 15/05 del 17/11/2005
Giudice Delegato Dott. Michele Russo – Curatore Fallimentare Dott. Giuseppe IACOBACCI
AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE CON INCANTO
UDIENZA 06 MAGGIO 2015 ORE 12.45 PRESSO TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE INCANTO: ore 12.00 del giorno 05 maggio 2015 presso Cancelleria Fallimentare Tribunale di Campobasso. BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA E PREZZO: Complesso industriale sito nel Comune di Bojano (CB) in località LOTTO UNICO (comprendente gli ex lotti primo, secondo, terzo, quarto del precedente esperimento di vendita) - Ex lotto primo: Stabilimento tessile, accesso imposto di pertinenza, piccolo appezzamento di terreno non edificato esplanato limitrofo di addossato murario. - Ex lotto secondo: appezzamento di terreno su cui insiste cabina elettrica. - Ex lotto terzo: appezzamento di terreno su cui insiste impianto di depurazione biologica con cabina Enel. - Ex lotto quarto: appezzamento di terreno su cui insiste impianto di pompaggio, impianto di sollevamento sito presso angolo Sante Bidenna e condotta. - Prezzo base lotto unico euro 4.263.000,00, Rilancio minimo euro 85.300,00.
**IL TESTO INTEGRALE DELL'AVVISO DI VENDITA POTRÀ ESSERE CONSULTATO SU SITI INTERNET www.ivgmolise.it, www.astelemobili.it, www.portalevendite.com O RICHIESTO VIA EMAIL ALL'UFFICIO DELLA CURATELA FALLIMENTARE ALL'INDIRIZZO info@studiogiacobacci.com

TRIBUNALE DI MILANO
Fall. 1046/14 di DUE ELLE ALIMENTARI SRL AVVISA che l'11.03.2015, h. 15.00, in Milano Via Settembrini 1, si terrà la gara per l'aggiudicazione del contratto di affitto del ramo d'azienda con attività Minimarket su 795 mq ca a marchio SIGMA sito in Pieve Emanuele (MI) Piazza Peccini, 1. V. planimetria sul avviso pubblicato ed alle condizioni e termini ivi indicati. CANONE base € 144.900 anno+IVA. Curatore Avv D. Radice tel 0287187441/3 Fax 0331163783 PEC 11046.2014@fallmail.it(specifallimenti. it); Coadiutore Dott F.Berizzi tel/Fax 0227206452. **M10019096**

ASTALDI
ASTALDI Società per Azioni
Sede Sociale in Roma - Via Giulio Vincenzo Bona n. 65
Capitale Sociale Euro 196.849.800,00 int. vers.
Iscritta nel Registro delle Imprese di Roma
al numero di Codice Fiscale 00398270582
R.E.A. n. 152353
Partita IVA n. 00880281001
ASTALDI, DEPOSITATI STATUTO E VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL 29 GENNAIO 2015
Roma, 23 febbraio 2015 – Si informa che il verbale dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci della Astaldi S.p.A. del 29 gennaio 2015 e lo Statuto aggiornato sono a disposizione, ai sensi della vigente normativa, presso la sede sociale nonché consultabili sul sito Internet della Società (www.astaldi.com Sezione Governance/Assemblea degli Azionisti); tale documentazione è disponibile anche sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.1info.it.

ESCLUSIVA PER GLI ABBONATI
Le circolari e l'interpello
www.quotidianofisco.ilsole24ore.com